



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 29 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l. :
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85 delle N.O.I.F., lettera C), paragrafo IV) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018 e per quelle di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.:**
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l. ;_

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. IV) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018 :

a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018 e per quelle di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. .



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 29 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.:
 - a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V) e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2018 e di luglio e agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di giugno 2018 e di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.:**
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V) e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:

a titolo di responsabilità propria per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2018 e di luglio e agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di giugno 2018 e di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 29 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **Matera Calcio S.r.l.**:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società **Finworld S.p.A.** in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d'Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- La Società **MATERA CALCIO S.r.l.**:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. **Lamberti Rosario**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **Matera Calcio S.r.l.**;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019:

a titolo di responsabilità propria per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del C.G.S.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 29 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **BECCHIO OSCAR**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. CUNEO 1905 S.r.l.:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.;

- la Società **A.C. CUNEO 1905 S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. CUNEO 1905 S.r.l.;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:

a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati; con l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art.21, comma 1, del vigente C.G.S. .



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 29 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **BECCHIO OSCAR**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. CUNEO 1905 S.r.l.:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art.21, comma 1, del C.G.S.;

- la Società **A.C. CUNEO 1905 S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. CUNEO 1905 S.r.l.;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C),
paragrafo V) delle N.O.I.F.:

a titolo di responsabilità propria per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art.21, comma 1, del vigente C.G.S. .



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 29 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **BECCHIO OSCAR**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.A. in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d'Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 gennaio 2019 è stato depositato un documento "fideiussione a garanzia di obbligazioni" il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, né all'Albo IVASS, né all'Albo di cui all'art. 106 del TUB. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.;

- La Società **A.C. CUNEO 1905 S.r.l.**:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019:

a titolo di responsabilità propria per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 gennaio 2019 è stato depositato un documento "fideiussione a garanzia di obbligazioni" il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, né all'Albo IVASS, né all'Albo di cui all'art. 106 del TUB. Con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 29 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **PANNELLA MAURIZIO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.A. in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d'Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- La Società **A.S. PRO PIACENZA 1919 S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Pannella Maurizio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019:

a titolo di responsabilità propria, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018; con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.

